

# COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

## TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Si vuole anticipare in premessa come questo contributo non vuole entrare nel merito delle diverse tipologie di tirocinio, ma esplicitare solo alcuni aspetti di attenzione in merito alle coperture assicurative da tenere ben presenti per l'attuazione di tali attività.

Si riscontrano sinteticamente due tipologie di tirocinio: t. **curriculare** e t. **extracurriculare**

I **tirocini curricolari** sono esperienze formative ed orientative di persone iscritte - e frequentanti - a un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico

I **tirocini extracurricolari** "formativi e di orientamento" sono invece finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani. I destinatari dei tirocini formativi sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. I tirocini estivi di orientamento sono invece promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.

Tali tirocini sono promossi dalla normativa regionale, essendo la competenza legislativa in materia di formazione riservata alle Regioni ed alle Province Autonome, e sono rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni. I tirocini formativi possono essere promossi esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti. Fra i soggetti che possono attivarli rientrano a pieno titolo anche le istituzioni scolastiche. Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

Poiché i diversi tirocini non sono riconducibili a una sola fattispecie, si rende necessario fare chiarezza in particolare circa le coperture assicurative che le istituzioni devono attivare in relazione al loro svolgimento.

I tirocini extracurricolari rivolti a giovani neodiplomati o neolaureati devono essere promossi non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono avere una durata superiore a 6 mesi, comprese le deroghe. Vi rientrano, quindi, soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore, con diploma professionale, con laurea breve e laurea normale. Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare, inoltre il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli **infortuni sul lavoro**, presso l'INAIL, così come precisato nella nota n. 6295 del 23 settembre 2011 (riportata in calce alla presente scheda);
- assicurazione del tirocinante per la sua **responsabilità civile verso terzi** durante lo svolgimento del tirocinio.



La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante. L'INAIL precisa peraltro che il soggetto promotore è obbligato ad adempiere agli obblighi, ma nulla vieta che in convenzione sia l'azienda ospitante a farsene carico. Peraltro, la circ. 22/6/99 - tuttora valida - precisa che le scuole, in quanto enti statali, non sono tenute ad avere una posizione assicurativa, dal momento che è già operante la copertura in conto stato.

Restano invece esclusi da tale previsione normativa i tirocini formativi e di orientamento "curriculari" in quanto previsti all'interno di un "percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione." Detti tirocini sono inoltre esclusi dall'obbligo di comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego prevista dall'art. 1, comma 1180 della Legge n. 296/2006.

17 febbraio 2014

*Imerio Chiappa*

---

## **INAIL, nota 23 settembre 2011, n. 6295**

Direzione Centrale Rischi  
Ufficio tariffe

Prot.: INAIL.60010.23/09/2011.0006295

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, in Legge n. 148 del 14 settembre 2011. Classificazione tariffaria e regime assicurativo.**

Nel trasmettere in allegato la circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha dettato disposizioni in tema di tirocini formativi e di orientamento e che si sottopone all'attenzione delle Strutture in indirizzo, si fa presente che la nuova disciplina, entrata in vigore dal 13/08/2011, data di pubblicazione del Decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale (1), nulla cambia sotto il profilo del regime assicurativo.

Detto regime assicurativo resta disciplinato dall'art. 3 del Decreto ministeriale n. 142/1998, che recita testualmente:

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

L'art. 3 del succitato Decreto rimane pienamente in vigore per le ipotesi di tirocinio oggetto della nuova norma.

Le tutele assicurative, infatti, sono garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, lett. m), Cost. e, dunque, le relative disposizioni non possono ritenersi abrogate.



Pertanto, in presenza dei requisiti che determinano un tirocinio formativo e di orientamento, il soggetto promotore deve corrispondere il premio assicurativo INAIL dovuto per i partecipanti al tirocinio.

Tale premio deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto ministeriale n.142/98, in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore rapportato ai giorni di effettiva presenza ed al tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 nell'ambito della Gestione tariffaria (2) in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. n.38/2000, indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi. (ciò, in quanto è *la stessa normativa di riferimento ad indicare la voce tariffaria da applicare ai tirocini* (3).

Tenuto conto dell'aggiornamento tariffario intervenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il corretto riferimento per il caso in questione è, dunque, la sola voce 0611 delle diverse gestioni tariffarie (corrispondente alla voce 0720 della Tariffa '88, vigente al momento della emanazione del detto decreto ministeriale), che va applicata a tutti i soggetti direttamente impegnati nel progetto formativo e di orientamento, anche per l'eventuale formazione svolta in ambito aziendale.

In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del DPR 1124/65), conformemente alle vigenti disposizioni(4).

IL DIRETTORE CENTRALE

F.to Ing. Ester Rotoli

**Note:**

1- Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

2- Voce di tariffa 0611: Gestione Industria: tasso 9 per mille, Gestione Artigianato: 5 per mille, Gestione Terziario: 6 per mille, Gestione Altre Attività: 11 per mille.

3- Art. 3 del Decreto ministeriale n. 142/1998.

4- Art. 1-bis del DPR n. 156/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Nota della Direzione Centrale Rischi del 22 giugno 1999 indirizzata alle Strutture Centrali e Territoriali avente ad oggetto "Tirocini formativi e di orientamento organizzati dalle istituzioni scolastiche".

